



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Risposta al foglio del

OGGETTO: Stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88.

Prot. n. 4986/16 ✓

Catania, **26 LUG. 2016**

AL SIG. PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

C A T A N I A

Trasmetto, per opportuna conoscenza, l'allegata convenzione riguardante la fattispecie indicata in oggetto, stipulata in data 19.07.2016 con il Comune di Randazzo, che ha manifestato la disponibilità ad accogliere eventuali condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dr Bruno Di Marco)

**PRESIDENZA DEL TRIBUNALE
DI CATANIA**

COMUNE DI RANDAZZO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 08 giugno 2015, n. 88

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – TRIBUNALE DI CATANIA

E

COMUNE DI RANDAZZO

PREMESSO

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Città Metropolitane, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 dell'art. 2, comma 1 del D.M. 08 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente nella persona del Dott. Bruno Di Marco, Presidente del Tribunale di Catania, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Randazzo C.F.:

00550290878 nella persona Sindaco in carica e legale rappresentante sig. Michele Mario Mangione, nato a Enna il 12.08.1966, che interviene nella sua carica,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che fino a n. 6 (sei) soggetti per volta svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono dislocate nel territorio comunale;

sarà cura del Comune predisporre apposito elenco di tali attività ed inviare copia alla cancelleria del Tribunale.

Il Comune di informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento ed avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori indicati dall'art. 2, comma 4 del D.M. n. 88/2015:

- a) Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcool dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, inalati, anziani, minori, stranieri;
- b) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- c) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione ed incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- d) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e) Prestazioni di lavoro nella vigilanza, nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- f) Prestazione di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova, il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento



di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Il Comune garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare le predisposizioni delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, il Comune potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Il Comune comunicherà all'UEPE i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventi impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate la modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

Il Comune consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Il Comune si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

PIA
PRESIDENTE



I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, comma 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero di Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale, viene inviata, inoltre al Ministero di Giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Catania, 19/07/2016

IL SINDACO DEL COMUNE DI RANDAZZO

dott. Michele Mangione



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA

dott. Bruno Di Marco

